

Linea dura della Cassazione sul sequestro di somme altrui in caso di debiti fiscali

Risparmi dei genitori nella rete

Confiscabile il conto su cui il figlio ha delega a operare

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Se hai un debito con il fisco, la firma sul conto dei tuoi genitori mette anche i loro risparmi a rischio confisca: è quanto emerge dalla sentenza n. 13833 del 14 aprile 2021, con cui la terza sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso della madre di un indagato per il reato di omesso versamento Iva e ha ritenuto che la delega del figlio a operare sul conto corrente intestato alla stessa intestato legittimasse il sequestro preventivo sulle somme depositate, anche se era stata provata l'origine lecita dei risparmi, e addirittura la provenienza da fonti diverse dall'indagato.

Il caso. Nel caso in esame, il tribunale del riesame di Mantova aveva rigettato l'appello presentato avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata a sua volta respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente eseguito sulle somme depositate sul conto corrente intestato alla madre di un soggetto indagato per il reato di omesso versamento Iva ex art. 10-ter, dlgs 74/2000.

La decisione veniva nuovamente impugnata dalla suddetta signora mediante ricorso per Cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 12-bis dlgs 74/2000, che disciplina la confisca in materia di reati tributari; si contestava al tribunale di aver ritenuto sufficiente la delega a operare del figlio indagato, senza verificare le modalità concrete dell'esercizio della stessa e senza dunque accertare la sussistenza di una signoria di fatto sul bene; anzi, la documentazione prodotta avrebbe al contrario dimostrato che le somme erano il frutto dei risparmi di una vita e dell'eredità del marito.

La «disponibilità» del bene. Premesso che l'art. 12-bis, dlgs 74/2000 prevede che la confisca è sempre ordinata con riferimento ai beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto, dirimente per esprimersi sul ricorso è risultata l'interpretazione del concetto di «disponibilità» del bene.

Precisamente, la giurisprudenza di legittimità non lo fa coincidere con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendovi tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al

Il sequestro di conti correnti altrui

La questione in rilievo	In caso di procedimento per evasione fiscale, è legittimo il sequestro finalizzato alla confisca delle somme giacenti su conto corrente: <ul style="list-style-type: none"> • su cui l'indagato ha delega a operare • ma che è intestato a terzi
La norma di interesse	L'art. 12-bis, dlgs 74/2000 prevede, in caso di condanna o patteggiamento per delitto tributario: <ul style="list-style-type: none"> • la confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato • ovvero, quando la confisca diretta non è possibile, quella di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente
La disponibilità legittimante il sequestro	Circa la definizione di «disponibilità» che legittima il sequestro: <ul style="list-style-type: none"> • coincide con la signoria di fatto sul bene, indipendentemente dalle categorie di diritto privato • si riferisce alla relazione effettuale del condannato col bene, in forza della quale egli ne può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento
La delega a operare sul conto	La Cass. pen., con sentenza n. 13833 del 14 aprile 2021, ha affermato che l'esistenza di delega a operare su conto corrente bancario, senza indicazione di limiti né di scopo: <ul style="list-style-type: none"> • attribuisce al delegato la disponibilità delle somme su esso giacenti, ovvero la possibilità di apprenderle e disporne • se il delegato è indagato per reato tributario, legittima il sequestro del conto pur intestato a terzi

diritto di proprietà (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 4887/2018).

In altre parole, la disponibilità va a coincidere con la signoria di fatto sulla cosa, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato con tale locuzione, avendo quindi la legge inteso designare la relazione effettuale del condannato col bene, in forza della quale egli può determinare autonomamente

la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso.

Ciò detto, come riconosciuto dalla Suprema corte (Cass. pen., sez. III, n. 35771/2017 e n. 36530/2015) in relazione al sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, avente a oggetto beni intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice la valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi.

La delega a operare sul conto corrente altrui. Sulla base dei suddetti presupposti, nella vicenda di specie, la Suprema corte ha aderito al principio per cui la titolarità di una delega a operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12-bis, dlgs 74/2000, ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo

funzionale alla confisca per equivalente (conclusione a cui in passato la Cassazione era già pervenuta con la sentenza della sez. III, n. 1313/2019).

Pertanto, ha ritenuto che l'esistenza di una delega a operare su un c/c bancario, di cui non sono stati indicati né i limiti, né lo scopo, attribuisce senza dubbio al delegato la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che egli ha, comunque, la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto, circostanze che però non rilevano ai fini del sequestro penale. Inoltre, come chiarito dagli Ermellini quale ulteriore precisazione, se è pur vero che tale delega, non corredata da limitazioni di sorta, costituisce ai fini della operatività del sequestro in capo al delegato una presunzione di disponibilità effettiva non assoluta bensì relativa (che può essere in sostanza superata da circostanze di segno contrario), tuttavia la deduzione delle stesse è rimessa all'interessato (in passato, Cass. pen., sez. III, n. 240/2017).

Onere a cui la ricorrente non era stata in grado di provvedere; infatti, lungi dal sottrarsi alla valutazione degli elementi di prova prodotti nell'impugnazione, il tribunale del riesame aveva ritenuto e motivato, con un giudizio di merito non sindacabile in cassazione, che permanessero delle operazioni di versamento non giustificate e riconducibili all'indagato, tali da avvalorare la disponibilità dello stesso del conto corrente e quindi giustificare come legittima l'apprensione delle stesse in sede cautelare.

—© Riproduzione riservata—

Reati tributari, profitto da evasione ai raggi X

Reati fiscali e profitto confiscabile ancora una volta ai raggi X: e se la normativa di riferimento è stata ora posta sotto i riflettori della Cassazione per il tema controverso della nozione di disponibilità, si tratta di istituti la cui compatibilità è stata messa spesso in discussione anche per altri profili.

Giova premettere che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto o del prezzo derivante da reato tributario è stata introdotta nel 2007 con la legge 244 (più nota come Finanziaria 2008), attraverso un rinvio ad analogia previsione contenuta nel codice penale in riferimento ad altri delitti.

Successivamente, in occasione della «revisione» del sistema sanzionatorio penale tributario operata dal dlgs 158/2015, la disciplina dell'istituto è stata trasposta, mediante l'introduzione dell'art. 12-bis, nel corpus del dlgs 74/2000. Specificamente, tale norma prevede, in

caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per un qualsiasi delitto tributario, la confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato (c.d. confisca diretta); ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (c.d. confisca per equivalente o «di valore»).

Si sono pertanto così voluti superare definitivamente i dubbi di quanti tendevano a negare la possibilità di individuare un profitto confiscabile in relazione ai reati tributari, poiché obiettavano come l'evasione fiscale non produca in capo all'agente una nuova ricchezza che va ad aggiungersi a quella precedentemente posseduta.

Tuttavia tale interpretazione è stata ben presto superata dall'esten-

sione del concetto di profitto per giungere a includere, in tale accezione, anche il «risparmio di spesa o di imposta».

Si è così riconosciuto che in tema di delitti tributari il profitto è costituito «da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo» (Cass. pen., Sezioni unite, 23/04/2013, n. 18374).

In altri termini, posto che laddove fosse stata posta in essere la condotta conforme alla legge, quale evidente conseguenza sarebbero fuoriusciti dal patrimonio del contribuente le somme dovute all'erario, l'ingiusto profitto che deve essere neutralizzato dalla confisca è rappresentato proprio dai beni che permangono illecitamente nel patrimonio del reo.

—© Riproduzione riservata—